



**AREA AMMINISTRATIVA**  
**DETERMINAZIONE N. 69 DEL REGISTRO GENERALE**  
**DETERMINAZIONE N. 4 DEL 24.01.2022**

**Oggetto: Impegno di spesa degli importi connessi all'esercizio del mandato elettivo degli Amministratori comunali anno 2022 a titolo di rimborso forfettario, periodo gennaio - dicembre.**

**Il responsabile del servizio**

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2021, di approvazione del DUP – (documento unico di programmazione) 2021- 2023 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2021, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 11 del 03.07.2019 in cui viene nominato Responsabile del Servizio Amministrativo e Affari generali;

**ATTESA** la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 28/03/2019, con la quale si recepisce il Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive;

**VISTO** il “Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive n.9/ approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna in data 08.01.2019, il quale prevede:

*“Nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, prevista dall'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione all'organizzazione politica di tutti i cittadini, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, e di contrastare il grave fenomeno dei commissariamenti degli organi di governo degli enti locali per assenza di candidature, la Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 73 della legge regionale n. 2 del 2016, prevede misure per il pieno esercizio del mandato politico finanziate mediante il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale e senza spese a carico degli amministratori degli enti locali della Sardegna. Le misure di cui al comma 1, aggiuntive rispetto alle indennità e agli oneri a carico degli enti già previsti dalla legislazione vigente a favore degli amministratori locali, sono corrisposte agli amministratori locali a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse con l'esercizio del mandato e gravano sul fondo unico degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, secondo quanto disposto dall'articolo 73, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016.*

*Il presente regolamento non si applica a sindaci, assessori e consiglieri comunali che ricoprono la carica di*

*consigliere regionale, di deputato o di senatore, che siano titolari di un assegno vitalizio percepito in seguito allo svolgimento di uno o più mandati politici, che ricoprono l'incarico di amministratore o direttore generale nelle amministrazioni del sistema Regione o in società partecipate o controllate dalla Regione.*

**DATO** atto che la Giunta Comunale ha recepito i rimborsi forfettari previsti dal Regolamento regionale a beneficio degli amministratori locali nei limiti massimi previsti dal regolamento stesso, e quindi per le funzioni di Sindaco un rimborso forfettario mensile per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo nella misura del 50% dell'intero ammontare dell'indennità attribuibile a titolo di rimborso forfettario, e per le funzioni degli assessori comunali un rimborso forfettario mensile non superiore complessivamente a quanto attribuito al Sindaco;

**RILEVATO** che il Regolamento regionale non prevede nuovi oneri finanziari in quanto tutte le relative spese sono a valere dei trasferimenti destinati al sistema degli enti locali finanziato col fondo unico regionale;

**VISTO** l'art. 23 della Legge 03 agosto 1999, n. 265 e del Decreto interministeriale 04 aprile 2000, n. 119, con cui è stata determinata la misura mensile delle indennità di funzione al Sindaco, al Vicesindaco ed agli Assessori;

**VISTO** che, successivamente, tutta la materia è stata disciplinata dall'art. 82 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, al comma 1 così recita:

*"1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa."*

**RICORDATO**, altresì, che l'art. 1, comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria) disponeva la riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 della indennità di funzione spettante ai Sindaci ed ai componenti degli organi esecutivi;

**DATO** atto che le sezioni riunite della Corte dei Conti con deliberazione 1/2012 richiamano l'attenzione sulla circostanza che il taglio del 10% disposto nel 2005 ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, non avesse un'operatività limitata nel tempo, trattandosi, invece, di norma «strutturale, ancora operante»;

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'Interno non ha a tutt'oggi ottemperato alle disposizioni dell'articolo 5, comma 7, della legge 122/2010, ai sensi del quale il Viminale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma, avrebbe dovuto diminuire gli importi di indennità e gettoni, per un periodo non inferiore a tre anni, in percentuali variabili a seconda delle dimensioni e della tipologia degli enti. Pertanto oggi, nelle more dell'emanazione di detto decreto, si è in carenza assoluta di una regolamentazione certa, stabile ed aggiornata che scongiuri possibili interventi interpretativi, come quelli della magistratura contabile sopraccitato in grado di cambiare le carte e modificare anche letture di norme considerate consolidate;

**TENUTO** conto che al 31.12.2018 la popolazione del Comune di Bitti era inferiore ai tremila abitanti, e, pertanto, la misura degli importi dell'indennità è quella prevista per i Comuni facenti parte la fascia che va da 1001 a 3000 abitanti;

**VISTA** la tabella allegata al D.M. 119/2000 che prevede per la fascia da 1001 a 3000 abitanti un'indennità di funzione mensile massima per i Sindaci, di euro 1.446,08;

**CONSIDERATO** che l'indennità di funzione del Sindaco spettante per classi demografiche (al netto della riduzione prevista dall'art. 1, comma 54, lett. b) della Legge 23.12.2005, n. 266) è pari al euro 1.301,47;

**VISTI:**

L'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04.04.2000 che stabilisce che al vicesindaco di Comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 5000 abitanti, è corrisposta un'indennità

mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il Sindaco;

L'art. 4, comma 7, del decreto di cui sopra, che stabilisce che agli assessori di Comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 5000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco;

l'art. 1 comma 54 lett. b) della Legge 266 del 23.12.2005 con la quale viene ridotta nella misura del 10% l'indennità di funzione degli Amministratori locali;

**DATO** atto che la misura delle indennità di funzione agli Amministratori, in applicazione delle norme sopra richiamate, è ripartita nel modo seguente:

<i>Funzione</i>	<i>Massimali mensili</i>	<i>Riduzione del 10%</i> (art. 1 comma 54 lett. b) Legge 266/2005)	<i>Spettante mensile</i>	<i>Riduzione 50% se lavoratore dipendente</i> (art. 23 Legge 265/99)
SINDACO	€ 1.446,08	€ 144,61	€ 1.301,47	€ 650,74
VICESINDACO	€ 289,22	€ 28,92	€ 260,30	€ 130,15
ASSESSORE	€ 216,91	€ 21,69	€ 195,22	€ 97,61

**VISTA** la determinazione n. 3 del 24/01/2022 con la quale si è preso l'impegno di spesa delle indennità di funzione agli Amministratori per l'anno 2022;

**CONSIDERATO** che trattasi di spesa non frazionabile e ricorrente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

## DETERMINA

di **prendere atto** della premessa;

di **impegnare** per le funzioni di Sindaco una quota mensile per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo nella misura del 50% dell'intero ammontare dell'indennità attribuibile a titolo di rimborso forfettario, e per le funzioni degli altri Assessori Comunali un rimborso forfettario mensile non superiore complessivamente all'ammontare attribuito al Sindaco, diviso in parti uguali, a partire dal mese di aprile;

che l'ammontare del rimborso è di € 650,74 per il sindaco e di € 162,68 per ciascun componente la giunta comunale;

Di dare atto che l'impegno di spesa dovrà essere incrementato di € 732,94;

di **imputare** la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Capitolo	Impegno	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr	Bilancio di previsione	Importo €urc
22	87	1	1	1	103	2022	14.884,58

Di imputare la spesa complessiva di € 14.884,58, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

esercizio	Cap/art.	importo
2022	22	14.884,58

di **accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del bilancio di competenza anno 2021;

di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di **dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

- 1) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 2) di **dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 3) di **rendere noto** a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale Bandinu;
- 4) di **trasmettere** il presente provvedimento:  
all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;  
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Bitti 24.01.2022

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
F.to Dr. Pasquale Bandinu

**Attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

Rilascia:

PARERE FAVOREVOLE


PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
87	24/01/2022	14.884,58	22	2022

Data 24/01/2022



per Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dr. Pasquale Bandinu

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto, n. 267.

